



*Prefettura di Monza e della Brianza*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Area Ordine e Sicurezza Pubblica*

Monza, data del protocollo

Consigliere  
Davide Ripamonti

Oggetto: Comune di Seregno – Commissione di accesso istituita ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.  
Istanza di accesso civico.

Con nota in data 12.03.2019, la S.V. ha inoltrato a questo Ufficio istanza di accesso civico ai documenti amministrativi contenuti nel fascicolo relativo all'oggetto e, in particolare, alla "relazione conclusiva, datata 12 marzo, della Commissione d'indagine istituita con decreto del 28 settembre 2017 nei confronti del Comune di Seregno" ed alla "relazione del Prefetto, datata 24 aprile 2018, che ha evidenziato l'insussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 267/2000 nei confronti del Comune di Seregno".

Al riguardo, si segnala in via preliminare che l'art. 5-bis, co. 1, lett. a d.lgs. 33/2013 prevede che l'accesso civico generalizzato trovi un limite nell'esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico.

Inoltre l'art. 3, co. 1, lett. m del d.m. 415/1994 dispone che, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, sono «inaccessibili» gli «atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221».

A ciò deve aggiungersi che l'art. 5-bis, co. 1, lett. a d.lgs. 33/2013 stabilisce che «il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990».

Prefettura Monza Brianza - Ordine pubblico e protezione civile - Prot. Uscita N.0021829 del 11/04/2019



*Prefettura di Monza e della Brianza*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Area Ordine e Sicurezza Pubblica*

Ciò premesso, si rappresenta che i documenti oggetto dell'istanza di accesso sono custoditi presso la segreteria di sicurezza di questo Ufficio con classifica di segretezza "RISERVATO", e che in quanto tali non sono liberamente ostensibili.

Considerata la loro attinenza ad esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, si ritiene che una loro ostensione si porrebbe in contrasto con la finalità di tutela degli interessi pubblici sottesi alla disciplina normativa richiamata.

Sicurezza e ordine pubblico, infatti, rappresentano «esigenze forti e dominanti, che inibiscono in radice l'istanza di trasparenza, tanto da doversi escludere (...) una loro recessività (...) a fronte della cura (...) e della difesa (...) degli interessi giuridici dell'istante» (Cons. St., sent. 956/2004).

Per le richiamate motivazioni, si comunica che l'istanza di accesso non può essere accolta.

Il Prefetto  
(Palmisani)  
